

DELIBERA N. 32/23/CIR

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI G.T. S.R.L. PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 1 E ARTICOLO 6,
COMMA 3, DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 8/15/CIR
E DELL'ARTICOLO 70 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE (CONTESTAZIONE N. 3/23/DRS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell’8 novembre 2021, n. 207, nel seguito il *Codice*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS e di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 15 gennaio 2015 recante “*Adozione del nuovo Piano di Numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il Piano di Numerazione di cui alla Delibera n. 52/12/CIR*”;

VISTA la delibera n. 112/19/CIR del 23 luglio recante “*Diffida nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica affinché rispettino le norme sulla verifica della correttezza del “CLI” trasmesso di cui alla delibera n. 8/15/CIR*”;

VISTO il provvedimento n.3/23/DRS del 17 aprile 2023 disceso da tutti gli atti formati ed acquisiti dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recante: “*Contestazione alla società G. T. S.r.l. per violazione dell’articolo 3, comma 1 e dell’articolo 6, comma 3 del Piano di Numerazione Nazionale di cui all’Allegato “A” della Delibera n. 8/15/CIR nonché dell’articolo 70 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, N. 259*”;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO altresì quanto segue:

Premessa in fatto

Di seguito ad una intensa e complessa attività di vigilanza svolta sui servizi di comunicazione elettronica, è stata avviata una verifica in merito all'annosa e diffusa pratica di cd. CLI *spoofing*. Tale pratica consente alla parte chiamante, alla rete di origine e/o alla rete di transito, di manipolare le informazioni contenute nel campo CLI (*Calling Line Identification*), con l'effetto finale di impedire al soggetto che riceve la chiamata l'individuazione corretta della linea chiamante e, conseguentemente, di rendere impossibile richiamare il numero da cui la comunicazione stessa è stata originata.

Attraverso tale estesa pratica le aziende di *marketing* telefonico, eludendo la normativa e la regolamentazione di settore, ottengono una numerazione "pulita" da utilizzare per inoltrare diffusamente chiamate promozionali.

In particolare, il numero telefonico utilizzato, ad una prima verifica, non risulta solitamente ricompreso tra quelli comunicati al ROC da società esercenti l'attività, ad esempio, di call center.

La tecnica utilizzata rende quindi molto difficoltosa l'individuazione dei soggetti che eludono la normativa vigente, in special modo se l'ID chiamante sfrutta canali transnazionali dove il controllo esercitato all'origine potrebbe non essere particolarmente incisivo.

Nel caso di specie l'attività di vigilanza è stata avviata partendo da segnalazioni di privati cittadini che lamentavano l'uso illegittimo e continuo della propria numerazione mobile da parte di soggetti sconosciuti e per attività non note.

Tutte le informazioni acquisite nel corso delle già citate attività hanno avuto riguardo a chiamate consegnate agli operatori di Tlc - operanti in Italia - da soggetti autorizzati a fornire servizi di accesso ed interconnessione in Italia, e, dunque, assoggettati a normativa primaria e regolamentare nazionale.

Dalle attività di vigilanza svolte, finalizzate a verificare l'origine di alcune chiamate oggetto di *spoofing* telefonico rivolte ad utenti finali italiani, è emerso che una delle società coinvolte nel fenomeno descritto è risultata essere la società G.T. S.r.l. (nel seguito

anche G.T.) che è un soggetto autorizzato in territorio nazionale esclusivamente quale operatore di transito (*carrier*).

Conseguentemente sono state inoltrate specifiche richieste di informazioni, indirizzate rispettivamente agli operatori Tim S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind TRE S.p.A., mirate a chiarire i dati di traffico relativo a molteplici chiamate, spesso provenienti da una medesima numerazione mobile, rivolte ai rispettivi clienti.

Dai riscontri forniti dagli OAO suindicati in data 1° agosto 2022 è emerso che tutto il traffico telefonico esaminato risulta consegnato dalla società G.T. S.r.l.

Peraltro, l'esame della documentazione acquisita in fase di vigilanza e dei dati annessi hanno evidenziato che, in alcuni casi, chiamate con CLI "sospetto", veicolate dalla società

G.T. verso la rete degli operatori interconnessi (TIM, Vodafone, Wind e Iliad), provenivano da una società denominata Wermounth Trading Ltd residente a Cipro.

È stata, quindi, inoltrata con *e-mail* del 4 gennaio 2023 una specifica richiesta di informazioni all' Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR ovvero Autorità per le comunicazioni di Cipro) alla quale l'Organismo in questione ha risposto il 9 gennaio 2023 comunicando che la individuata Wermounth Trading Ltd non risulta registrata come società in possesso delle autorizzazioni generali di operatore di comunicazione elettronica.

Conseguentemente in esito a tutte le attività accertative di cui sopra è stato notificato alla società G.T. S.r.l. in data 17 aprile 2023 il provvedimento di contestazione n.3/23/DRS.

La società notificata non ha esercitato il diritto di accedere agli atti del procedimento né ha presentato memorie difensive ai sensi rispettivamente dell'articolo 8 e dell'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui all'allegato "A" alla delibera n. 437/22/CONS (nel seguito Regolamento).

La normativa di riferimento

Come rappresentato nel richiamato provvedimento di contestazione, le cui motivazioni si intendono qui integralmente acquisite, l'addebito è disceso da evidenze oggettive e documentali in particolar modo riferite a quanto dichiarato e versato in atti dalla stessa società e dagli elementi appresi nel corso della condotta attività di vigilanza.

Giova, ad ogni buon conto, richiamare in via preliminare la normativa di riferimento nel cui ambito inquadrare il caso in esame e la disciplina allo stesso applicabile.

Il Codice delle Comunicazione Elettroniche, confermando l'attribuzione all'Autorità della competenza a stabilire i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, avvalora altresì in capo alla medesima anche la competenza a disciplinare le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica.

Spetta dunque all'Autorità stabilire quali numerazioni debbano essere destinate ai diversi servizi, mentre il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MiMIT)

provvede ad assegnarle ai richiedenti.

La redazione del Piano di numerazione nazionale (nel seguito PNN) - definito dall'allegato A della delibera n. 8/15/CIR – implica anche la disciplina relativa all'uso della numerazione nazionale da parte degli operatori italiani.

Ed infatti all'articolo 3, comma 1 (assegnazione delle numerazioni) è stabilito quanto segue: *“I diritti d'uso delle numerazioni sono concessi ai soggetti in possesso di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la fornitura di reti o servizi di comunicazioni o di una risorsa correlata, che ne abbiano effettiva necessità, in base ai servizi svolti”*.

L'articolo 6, relativo all'identificazione della linea chiamante (CLI), prevede:

- al comma 1: *“Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, **trasportare** e inoltrare l'informazione relativa all'identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza”*; (enfasi aggiunta);

- al comma 3. *“Il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che **origina** la comunicazione è **responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito**. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, **verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI aggiuntivo o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica...**”* (enfasi aggiunta).

Rileva altresì in argomento la delibera n. 112/19/CIR concernente *“Diffida nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica affinché rispettino le norme sulla verifica della correttezza del “CLI” trasmesso di cui alla delibera n. 8/15/CIR”* che ha diffidato

*«gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica **ad adottare, senza indugio, ogni misura funzionale a garantire il rispetto degli obblighi di verifica della correttezza e di non alterazione del CLI di cui all'art. 6 della delibera n. 8/15/CIR come integrata dalla delibera n. 156/18/CIR**»* (enfasi aggiunta).

Il Codice delle comunicazioni elettroniche all'art. 70, comma 1 stabilisce che: *“Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un*

altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione” (enfasi aggiunta).

Il medesimo Codice definisce all'art. 2, comma 1, lettera z), “*interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete” (enfasi aggiunta).*

La posizione della società G.T. S.r.l.

Successivamente alla notifica del citato provvedimento di contestazione, la Società gravata non ha avanzato istanza di accesso agli atti procedurali né ha depositato memorie difensive e neppure ha richiesto di essere ascoltata in audizione, così come previsto dal Regolamento, rispettivamente agli articoli 8 e 9 del medesimo.

Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico della società G.T. S.r.l. di cui alla contestazione n. 3/23/DRS.

Come già in premessa sinteticamente accennato le verifiche svolte hanno consentito di accertare che la società G.T. S.r.l. ha posto in essere le violazioni in precedenza evidenziate.

Dalle dovute attività di verifica in particolare derivate da segnalazioni di utenti privati che hanno lamentato l'uso illegittimo della propria numerazione mobile, è emerso che chiamate originate all'estero - facenti capo alla Wermounth Trading Ltd – sono state consegnate alla società G.T. S.r.l. per indirizzarle – attraverso rapporti di interconnessione

- verso le utenze degli altri operatori di Tlc (nel caso specifico TIM, Iliad, Wind e Vodafone).

Infatti, dalle verifiche effettuate, è stato possibile risalire al traffico che G.T. ha ricevuto dalla società estera denominata Wermounth Trading Ltd (con sede a Cipro)

che, tuttavia, non è risultata in possesso delle autorizzazioni generali dell'OCECPR, come invece previsto dalla normativa di settore sopra riferita.

Da tale circostanza deriva che il rapporto esistente tra G.T. e Wermouth Trading Ltd è da considerarsi alla stregua di una usuale relazione negoziale sorta tra un fornitore di servizi di comunicazione elettronica autorizzato in Italia (G.T.) e un utente finale con sede a Cipro. Tale stato di fatto risulta non conforme, pertanto, a quanto previsto dalla norma nazionale (art.70 CCE) e dalla regolamentazione che esigono, invece, un rapporto contrattuale (contratto di interconnessione) tra due soggetti che necessariamente devono rivestire la qualifica di operatori autorizzati a fornire servizi di Tlc.

Da siffatte circostanze discende, quindi, la responsabilità di G.T. che ha consentito ad un soggetto giuridico straniero (Wermouth Trading Ltd) di effettuare chiamate rivolte ad utenti finali italiani utilizzando illegittimamente, come CLI, numeri mobili personali italiani, senza che la stessa G.T. fosse assegnataria di numerazione.

In sintesi, la società G.T. S.r.l., benché operatore autorizzato in Italia quale società di transito, non ha rispettato la normativa, primaria e secondaria nazionale, permettendo - in assenza di regolare contratto di interconnessione - ad una società estera non autorizzata di utilizzare numeri mobili e personali, già assegnati ad altri operatori autorizzati in Italia, senza effettuare le dovute verifiche in ordine ai requisiti giuridici e alla corretta qualifica del proprio *partner* commerciale.

Come già in precedenza evidenziato l'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1 prevede per l'appunto che: *“Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete.”*.

L'omessa attività di verifica dovuta da parte di WIS, quale *“operatore autorizzato alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica”* da *“...adottare, senza indugio”* non ha peraltro garantito il rispetto degli obblighi di riscontro della correttezza e di non alterazione del CLI di cui agli articoli 3, comma 1 e 6, comma 3, della delibera n. 8/15/CIR producendo, quale prevedibile conseguenza, che numeri privati mobili venissero utilizzati per consegnare traffico telefonico di incerta provenienza agli Operatori di Tlc autorizzati in Italia.

In sintesi, G.T. S.r.l. ha permesso di fornire ad un utente/cliente estero (Wermouth) un servizio di comunicazione elettronica, in violazione del Piano di numerazione, consentendo allo stesso utente straniero l'uso di numerazioni mobili e personali già

assegnate ad altri fornitori di servizi mobili, legittimamente operanti in Italia, relativamente alle quali G.T. non era in possesso né ne aveva richiesto i relativi diritti d'uso, con l'effetto finale, quindi, di consegnare traffico telefonico con CLI non correttamente individuato né individuabile.

Valutazioni istruttorie.

La documentazione agli atti conferma oggettivamente che, nel periodo soggetto a verifica (giugno 2022), la Società G.T. S.r.l. con sede in Viale Cesare Battisti 24, Novafeltria - Rimini (P.IVA 04537170401), ha svolto l'attività di operatore di transito anche internazionale, consentendo però l'uso difforme di numerazione mobile e personale italiana a Wermouth Trading Ltd che è risultato essere un soggetto non autorizzato in Italia e neanche iscritto nel registro dei soggetti autorizzati a Cipro, dove quest'ultima Società ha sede.

Per siffatto ed evidente motivo la società Wermouth Trading Ltd – in ragione del comportamento di G.T. - ha agito alla stregua di un cliente privato, della stessa G.T., originante la chiamata.

Conseguentemente, ciò che rileva, sul piano afflittivo, è che la società G.T. S.r.l., fornendo un servizio di comunicazione elettronica ad un utente estero non autorizzato, né formalmente interconnesso, ha in tal modo violato l'articolo 3, comma 1 dell'allegato "A" alla delibera n. 8/15/CIR (PNN), per avere disatteso gli obblighi relativi ai "... *I diritti d'uso delle numerazioni... in base ai servizi svolti*", atteso che la medesima società, pur in possesso di autorizzazione per la "... *fornitura di reti o servizi di comunicazioni...*", non era però in possesso di un'autorizzazione a fornire servizi mobili e personali né assegnataria di numeri mobili e personali.

Alla medesima società è altresì imputata la violazione dell'articolo 6, comma 3, dell'allegato "A" alla delibera n. 8/15/CIR (PNN) per avere, in qualità di "... *soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione...*" la responsabilità "... *della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione*".

Infine, alla società G.T. S.r.l. è inoltre imputata la violazione dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche che impone la stipula di un contratto di interconnessione tra operatori che, invece, è risultato assente nel caso in esame, non essendo Wermouth Trading Ltd, società autorizzata quale operatore di servizi di

comunicazioni elettroniche. Per tutto quanto fin qui premesso, in base al quadro normativo e regolamentare richiamato e alle evidenze di cui agli atti formati ed acquisiti nel procedimento risulta confermato quanto già accertato e contestato alla società, con atto Cont. n. 3/23/DRS del 17 aprile 2023 per la violazione degli articoli 3, comma 1 e 6, comma 3, della delibera n. 8/15/CIR (Piano di numerazione nazionale) nonché dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Determinazione della sanzione.

Il comportamento della Società fin qui descritto è sanzionabile ai sensi dell'articolo 30 comma 12 (già 98, comma 11) del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Inoltre, ai fini afflittivi, rilevano, oltre all'accertamento del fatto punibile, i criteri di cui all' art. 11 della legge 689/81 per la determinazione del *quantum* dell'irroganda sanzione, e dunque:

a) gravità della violazione

In base al complesso delle valutazioni svolte la gravità del comportamento illegittimo emerge in modo chiaro anche dall'atteggiamento silente ed inerte dell'operatore che, successivamente alla contestazione notificatagli non ha depositato alcuna memoria o chiesto alcuna audizione.

Nello specifico, l'elemento da vagliare è anche l'effetto della condotta, posta in essere nel tempo, ascrivibile a G.T. S.r.l. A riguardo deve tuttavia considerarsi, che la fattispecie punibile ha dispiegato i suoi censurabili esiti in un breve periodo temporale (giugno 2022);

b) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

In ordine a tale aspetto rileva che non vi è stata alcuna oggettiva e fattiva collaborazione della società in questione per l'eliminazione dell'illecito o l'attenuazione dei relativi effetti;

c) personalità dell'agente

Per il ruolo che materialmente occupa si può ritenere che G.T. S.r.l. sia dotata comunque di un'organizzazione interna idonea a garantire una interpretazione corretta delle norme al cui rispetto è tenuta;

d) condizioni economiche dell'agente

In ordine, infine, alle condizioni economiche della società gravata, deducibili dalle informazioni pubbliche (visura camerale), le stessa appaiono tali da consentire di

sostenere la sanzione pecuniaria che si intende adottare per la violazione ascritta.

Per tutto quanto premesso, pertanto, considerata la natura e gli effetti della violazione, appare complessivamente equo disporre l'applicazione, nello specifico *range* di riferimento di cui all'articolo 30 comma 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ovvero tra il minimo di euro 240.000 e il massimo di euro 5.000.000, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura corrispondente al minimo edittale di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00).

RITENUTA, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 240.000 a euro 5.000.000 di cui all'articolo 30 comma 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del d.lgs. n. 207/2021, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano i predetti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

a carico della società G.T. S.r.l., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Viale Cesare Battisti 24, Novafeltria - Rimini – RN, la violazione dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 6, comma 3, del Piano di numerazione nazionale approvato con delibera n. 8/15/CIR, (allegato A), nonché la violazione dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

ORDINA

alla predetta società G.T. S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00);

INGIUNGE

alla citata società, G.T. S.r.l. (p. iva 03800880365), in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Viale Cesare Battisti 24, Novafeltria - Rimini – RN, di versare entro

30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 12 (già art. 98, comma 11) del CCE con delibera n. 32/23/CIR*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 32/23/CIR*".

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società G.T. S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba